



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 20 febbraio 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI

Gare del 18 febbraio 2012 – Recuperi Quarta giornata - Ritorno

Girone B

Padova-Albinoleffe 0-1

Girone C

Bari-Nocerina 2-0

Catania-Gubbio vedi delibera

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

157/436

" " " N. **81**

1) CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI

Gare del 18 febbraio 2012 – Recuperi Quarta giornata - Ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CATANIA – Soc. GUBBIO

Il Sostituto Giudice Sportivo,

letto il rapporto dell'Arbitro, nel quale si attesta che la gara Catania-Gubbio non si è disputata a causa della mancata presentazione della Soc. Gubbio;

letta la nota della Soc. Gubbio e dei suoi allegati con la quale la Società comunica di non essersi presentata per causa di forza maggiore, dovuta ad un guasto meccanico del pullman che da Gubbio doveva trasportare la squadra all'aeroporto di Fiumicino, trasporto che avrebbe dovuto avvenire alle ore 3.30, a fronte di una partenza fissata per le ore 8.20;

ritiene ingiustificato il comportamento della Soc. Gubbio poiché la motivazione addotta non configura un'ipotesi di forza maggiore laddove è evidente che in un'ipotesi di trasferimento da Gubbio a Fiumicino la Società avrebbe dovuto prevedere un possibile disagio predisponendo una soluzione alternativa, quale ad esempio un pullman sostitutivo; a ciò si aggiunga che nella stessa giornata di sabato 18 febbraio era previsto un altro volo alle ore 10.15 che, se utilizzato dalla squadra, avrebbe garantito una puntuale partecipazione alla gara.

Ne consegue la sanzionabilità ex art. 17 comma 1 CGS nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Gubbio la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.

* * * * *

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE BIASI Riccardo (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TESSARI Andrea (Padova): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima, Ottava sanzione).

ZARO Giovanni (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CAVALLINI Matteo (Padova)

PRIMA SANZIONE

HYSENBELLIU Fatmir (Bari)

LONGATO Ludovico (Padova)

RAIMO Raffaele (Nocerina)

Il Sostituto Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 FEBBRAIO 2012

IL PRESIDENTE

Maurizio Beretta